



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I GIOCHI LECITI**

Approvato con DCC n. 27 del 19/4/2016

REGOLAMENTO COMUNALE PER I GIOCHI LECITI

SOMMARIO

CAPO I – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 – OGGETTO	2
ART. 2 – OBIETTIVI.....	2
ART. 3 – DEFINIZIONI.....	2
ART. 4 – TITOLI ABILITATIVI.....	4
ART. 5 – REQUISITI MORALI	5
ART. 6 – PRESCRIZIONI D’ESERCIZIO	5
ART. 7 – ORARI	6
CAPO II – LICENZE DI CUI AGLI ART. 86 E 88 DEL TULPS.....	6
ART. 8 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL COMUNE.....	6
ART. 9 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO	6
ART. 10 – ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA QUESTURA	7
ART. 11 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI.....	8
ART. 12 – ATTIVITÀ COMPLEMENTARI.....	8
ART. 13 – PROVVEDIMENTI REPRESSIVI	9
CAPO III – ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL TULPS, NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE E IN ALTRI ESERCIZI.....	9
ART. 14 – ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL TULPS.....	9
ART. 15 – SCIA PER L’ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE.....	9
CAPO IV – NORME FINALI	10
ART. 16 – SANZIONI.....	10
ART. 17 – NORME TRANSITORIE	11
ART. 18 – NORME FINALI	11
ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI.....	11

CAPO I – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina:

- a. il rilascio delle licenze (autorizzazioni) per l'apertura di nuove sale giochi e per la modifica di quelle esistenti;
- b. le modalità per l'installazione e la detenzione di apparecchi per giochi leciti.

Definisce, inoltre, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 27/04/2015 n. 6, specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco.

I procedimenti di cui al presente regolamento sono disciplinati dal TULPS, R.D. n. 773 del 18/6/1931 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i, dal Regolamento di attuazione, R.D. n. 635 del 6/5/1940 "Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i, e dalla L. 07/08/1990 n. 241.

ART. 2 – OBIETTIVI

Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di assicurare che la diffusione dei locali all'interno dei quali si pratica il gioco lecito garantisca limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, il corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio e un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modifica e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:

- a. libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b. tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei consumatori, dell'ambiente urbano, degli obiettivi di politica sociale;
- c. semplificazione e trasparenza;
- d. le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- *Sala giochi*: il locale specificatamente allestito per lo svolgimento del gioco lecito, nel quale è prevista un'area separata per i giochi riservati ai minori;
- *Giochi leciti*: si considerano tali:
 - a) i giochi tradizionali (ad esempio carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.)
 - b) gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in :
 - i) apparecchi meccanici o elettromeccanici attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.)

- ii) apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – A.A.M.S. e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis comma 4 del D.P.R. n. 640/1972, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze – A.A.M.S., nei quali insieme all'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco. Il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima è di quattro secondi, vengono distribuite vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali
 - iii) apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. VLT): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640/1972, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, e le cui caratteristiche sono definite dal decreto direttoriale A.A.M.S. del 22/01/2010
 - iv) apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso essi non possono riprodurre il gioco del poker o, anche in parte, le sue regole fondamentali
 - v) apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica del giocatore e che non distribuiscono premi (ad esempio videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita non può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso essi non possono riprodurre il gioco del poker o, anche in parte, le sue regole fondamentali
- *Apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore a 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.
 - *Giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet o altre reti telematiche;
 - *Esercizi autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento*: sono quelli previsti dagli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., tra cui:
 - a) bar, caffè, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (art. 86 del T.U.L.P.S.)
 - b) alberghi e strutture ricettive assimilabili (art. 86 del T.U.L.P.S.)
 - c) sale pubbliche da gioco, ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento e intrattenimento automatici, semiautomatici od

elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box (art. 86 del T.U.L.P.S.)

- d) circoli privati ed enti assimilabili di cui al DPR n. 235 del 4/4/2001, che svolgono attività riservate ai soli associati, purchè in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (art. 86 del T.U.L.P.S.)
- e) agenzie di raccolta scommesse ippiche e sportive e altri esercizi titolari di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.
- f) sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D.Min. delle Finanze n. 29 del 31/1/2000 in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.;
- *Siti sensibili*: istituti scolastici, pubblici e paritari, di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario socio-assistenziale, luoghi di culto e caserme, individuati nella planimetria allegata alla delibera di approvazione del presente regolamento;
- *Superficie dell'esercizio ai fini della determinazione del numero di apparecchi da gioco installabili*: la superficie interna dell'esercizio ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
- *Superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- *Area separata*: area specificatamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- *Tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta e approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che il Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti che ritenga di disporre. Nella stessa è fatta espressa menzione del divieto di scommesse. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da trattenimento;
- *T.U.L.P.S.*: R.D. n. 773 del 18/6/1931 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i.;
- *Regolamento*: R.D. n. 635 del 6/5/1940 "Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i.;
- *Legge regionale*: art. 20 della L.R. n. 6 del 27/4/2015.

ART. 4 – TITOLI ABILITATIVI

L'apertura e la modifica di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e l'installazione di apparecchi da trattenimento di cui all'art 110, comma 6 lettera b) del TULPS, sono subordinati al rilascio da parte dell'autorità competente, come meglio individuata nel successivo capo II, di una licenza ai sensi dell'art. 86 o 88 del TULPS e del relativo Regolamento.

L'installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) e art. 110, comma 7, all'interno di locali non autorizzati ai sensi dell'art. 86 o 88 del TULPS, è soggetta alla presentazione di apposita SCIA, ai sensi del successivo capo III.

Gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) e art. 110, comma 7, possono essere installati, senza presentazione di ulteriori SCIA, all'interno dei locali già legittimati ai sensi dell'art. 86 o 88 del TULPS come definiti all'art. 3 del presente regolamento "*esercizi autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento*".

Le licenze rilasciate ai sensi degli art. 86 o 88 del TULPS e le SCIA per l'installazione di apparecchi da intrattenimento, in quanto autorizzazioni di polizia, hanno carattere permanente, si

riferiscono esclusivamente al soggetto e ai locali in esse indicati e non possono in alcun modo essere trasmesse ne trasferite.

Nel caso di cambio della titolarità delle attività di cui ai successivi artt. 8 e 10, il nuovo titolare potrà proseguire ad esercitare l'attività con le medesime caratteristiche già autorizzate, senza dover adeguare i locali a quanto prescritto dal successivo art. 11. Nel caso di ampliamento dell'attività o dell'offerta del gioco, i locali dovranno essere adeguati alle prescrizioni contenute nel successivo art. 11, ivi compreso l'obbligo del rispetto della distanza minima di 500 metri dai siti sensibili.

Nel caso di subentro nelle attività di cui al successivo Capo III, il subentrante potrà mantenere gli apparecchi già installati. È vietata l'installazione di ulteriori apparecchi a una distanza inferiore di 500 metri dai siti sensibili.

I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dalla L. n. 241/1990 e dalle disposizioni in materia di sportello unico di cui al DPR n. 160/2010.

ART. 5 – REQUISITI MORALI

Il titolare dell'impresa individuale oppure il legale rappresentate, gli amministratori ed i soci nel caso di società, non devono incorrere in una delle "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS.

ART. 6 – PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

Nei locali ove si pratica il gioco lecito devono essere esposti, in luogo ben visibile, il titolo abilitante (art. 180 del Regolamento) e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto di scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 TULPS).

Deve essere esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo e, nel caso di giochi con vincite in denaro, sulle relative probabilità di vincita.

Su ciascun apparecchio da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio e devono essere obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4, del DPR 640/1972 smi. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo e modalità di pagamento di ciascuna partita, al funzionamento del gioco, anche relativamente alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del TULPS, all'esterno dei locali abilitati all'esercizio del gioco.

I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto del gioco d'azzardo.

L'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS.

I congegni di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS inoltre, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata rispetto ad altri giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale. L' esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di

utilizzo ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

All'ingresso delle sale da gioco e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

ART. 7 – ORARI

L'orario di apertura delle sale gioco e di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento è stabilito con apposita ordinanza sindacale.

L'ordinanza di cui al precedente comma 1 disciplina, altresì, gli orari di apertura degli esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati videolottery terminal e delle attività di raccolta delle scommesse, sale bingo, attività tutte autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

Eventuali provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura possono essere adottati dal Sindaco per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, oltre che del diritto di terzi alla quiete pubblica e in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, circolazione stradale, utilità sociale e salute.

CAPO II – LICENZE DI CUI AGLI ART. 86 E 88 DEL TULPS

ART. 8 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL COMUNE

L'apertura, l'ampliamento o la riduzione della superficie e il trasferimento di sede delle attività di sala giochi sono soggette a licenza comunale rilasciata dal dirigente competente.

In caso di variazione di titolarità nell'attività di una sala giochi, la nuova ditta dovrà chiedere una nuova licenza, ma non è tenuta ad adeguare i locali a quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 4.

ART. 9 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

Il dirigente del settore rilascia l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento o la riduzione della superficie o il trasferimento di sede di una sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto della normativa vigente, del presente regolamento, della norme relative alla compatibilità urbanistico – edilizia, compresa la destinazione d'uso dei locali, previo parere degli organi tecnici preposti all'analisi e alla verifica della documentazione esibita nel corso dell'istruttoria (avvalendosi anche delle competenze di altri settori comunali).

Il termine del procedimento è di 60 giorni dalla data della domanda, salvo richiesta di integrazioni con sospensione dei termini da parte dell'ufficio.

L'istanza, con marca da bollo, deve essere presentata esclusivamente per via telematica, e deve contenere:

- generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di società) e di eventuali soci, ed i dati della ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- dichiarazioni ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, (da parte del titolare dell'impresa individuale oppure del legale rappresentate, amministratori e soci nel caso di società) relative al possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, alla non

sussistenza delle "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" (antimafia), né delle situazioni ostantive previste dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;

- la tipologia e il numero dei giochi che si vogliono mettere in esercizio;
- l'ubicazione e i dati catastali dei locali sede dell'attività con indicazione della superficie destinata all'attività di sala giochi, di quella eventualmente destinata a somministrazione, a servizi;
- la dotazione dei parcheggi a disposizione dell'attività ai sensi del successivo art. 11 ;
- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000 – relative a:
 - o conformità dei locali alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, di superamento della barriere architettoniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro, indicando gli estremi del titolo edilizio e del certificato di agibilità;
 - o disponibilità dei locali (allegando idonea documentazione);
 - o che i locali rispondono ai requisiti di sorvegliabilità ai sensi dell'art. 153 del R.D. 635/1940
- la descrizione dell'insegna;
- l'indicazione dell'orario di apertura dell'attività.

Alla domanda devono essere allegati:

- planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, la collocazione degli apparecchi da gioco, evidenziando in particolare le aree riservate all'installazione di quelli di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S, e le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;
- valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 447/95 da un tecnico competente in acustica, con le misure per il contenimento delle emissioni sonore dei limiti di legge;
- documentazione comprovante la disponibilità dei parcheggi privati a servizio della clientela ai sensi del successivo art. 11;
- (in caso di sale gioco con superficie superiore a 500 mq) relazione tecnica denominata "studio sull'impatto del traffico" che verifichi quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla uova attività e la capacità di assorbimento della viabilità esistente;
- copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'unione Europea e residenti in Italia;
- eventuale altra documentazione che il servizio competente al rilascio della licenza ritenga necessaria per l'istruttoria.

ART. 10 – ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA QUESTURA

L'apertura di sale per la raccolta di scommesse, di sale bingo e l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lett. b), del TULPS è autorizzata dal Questore.

Oltre a presentare apposita istanza alla Questura per l'apertura di sale per la raccolta di scommesse, di sale bingo e l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del TULPS, l'interessato deve assolvere a tutti gli altri obblighi di legge inerenti all'esercizio dell'attività, quali quelli in materia sanitaria, urbanistica, di prevenzione incendi, tributaria, ecc.

Ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. a), della legge regionale n. 6/2015, vengono stabiliti i criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco riportati al successivo articolo 11.

All'istanza di autorizzazione dovrà essere allegata la documentazione richiesta dalla Questura.

ART. 11 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali delle sale gioco di cui all'art. 86, comma 1, e gli esercizi di cui all'art 88 del TULPS dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a. destinazione d'uso commerciale;
- b. dotazione di parcheggi privati a disposizione della clientela in misura non inferiore a 1 mq. per ogni mq. della superficie dell'esercizio usufruibile dal pubblico, calcolata sommando quella dedicata all'intrattenimento a quella eventualmente riservata alla somministrazione;
- c. il locale sia dotato di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno attrezzato di lavandini, rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Nel caso in cui la sala giochi abbia una superficie aperta al pubblico superiore a 250 metri quadrati, è necessario aggiungere un ulteriore servizio igienico realizzato ed attrezzato per le persone con disabilità motoria. I servizi dovranno essere provvisti d'aerazione naturale e/o artificiale.
- d. sia previsto un locale da adibire a ripostiglio per il deposito di materiale e di attrezzature della pulizia;
- e. i locali devono rispettare la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- f. i locali devono essere sorvegliabili ai sensi dell'art. 153 del RD 06/05/1940 n. 635;
- g. deve essere rispettata la normativa in materia di impatto acustico.

I locali da autorizzare ai sensi degli art. 86 o 88 del TULPS, inoltre, dovranno rispettare una distanza di mt. 500 da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario socio-assistenziale, luoghi di culto e caserme, come individuati dalla planimetria allegata alla delibera di approvazione del presente regolamento.

Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai fini della tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità e della salute delle persone e dell'igiene dei locali, il Sindaco potrà imporre all'interessato, con atto motivato, anche mediante forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della L 241/90:

- l'adozione di particolari cautele igieniche;
- l'adozione di ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- la riduzione dell'orario di apertura.

ART. 12 – ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

Qualora all'interno dei locali autorizzati per l'esercizio di una sala giochi, di una sala scommesse o di una sala bingo, venga inserita un'attività complementare di somministrazione alimenti e bevande si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 9, comma 1, della LR 29/2007.

L'area utilizzata per l'attività di somministrazione:

- non potrà essere superiore a ¼ della superficie complessiva del locale a disposizione;
- non potrà avere un accesso autonomo rispetto a quello del locale in cui si svolge l'offerta di gioco;

- non potrà essere situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso del locale.

Inoltre l'attività di somministrazione potrà avvenire esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente dall'attività di gioco stesso.

ART. 13 – PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:

- nei casi in cui il TULPS prevede la revoca delle licenze di pubblica sicurezza di cui all'art. 86;
- per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con garanzie procedurali di cui alla L 241/90.

Qualora i locali non posseggano più i requisiti, l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione.

Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:

- nei casi previsti dall'art. 110 del TULPS;
- per violazione delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi;
- negli altri casi previsti dalle vigenti normative;
- con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete collettiva.

L'autorizzazione di sala giochi, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del DPR 616/1977, può essere annullata o revocata per motivata richiesta del Prefetto.

CAPO III – ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL TULPS, NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE E IN ALTRI ESERCIZI

ART. 14 – ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL TULPS

All'interno degli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86, comma 1, prima parte, del TULPS (alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche) e dell'art. 88 possono essere installati, senza ulteriori adempimenti, apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e comma 7 del TULPS, nei limiti previsti dal Decreto del Direttore generale dell'AAMS 27/7/2011.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non possono essere installati ulteriori apparecchi all'interno dei locali ricadenti in un raggio di 500 mt dai siti sensibili.

ART. 15 – SCIA PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione o in altri esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli art. 86 o 88 del TULPS, è soggetto alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – ai sensi dell'art. 19 della L 241/90. La SCIA dovrà essere presentata anche per l'installazione di ulteriori apparecchi all'interno dei locali sopra individuati.

Nel caso di subentro nell'attività, il mantenimento dei giochi è subordinato alla presentazione di apposita SCIA.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non possono essere installati ulteriori apparecchi all'interno dei locali ricadenti in un raggio di 500 mt dai siti sensibili.

La SCIA per l'esercizio di giochi leciti negli esercizi sopra individuati ovvero per l'installazione degli stessi in altre aree aperte al pubblico, deve essere presentata esclusivamente per via telematica, e deve contenere:

- generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di società) e di eventuali soci, ed i dati della ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- dichiarazioni ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, (da parte del titolare dell'impresa individuale oppure del legale rappresentate, amministratori, soci nel caso di società) relative al possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività e alla non sussistenza nei "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
- l'indirizzo dell'esercizio, la descrizione dell'insegna e il tipo di attività cui è connesso l'esercizio dei giochi leciti;
- la tipologia e il numero dei giochi che si vogliono esercitare e degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 :
 - o di aver rispettato i regolamenti vigenti presso il Comune di Mogliano Veneto
 - o di essere a conoscenza che nell'esercizio va tenuta esposta la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore e regolarmente vidimata;
- l'indicazione dell'orario di apertura dell'attività.

Alla SCIA devono essere allegati:

- planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, la collocazione degli apparecchi, evidenziando in particolare le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S, e le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;
- copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'unione Europea e residenti in Italia.

CAPO IV – NORME FINALI

ART. 16 – SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi del TULPS e del Regolamento di esecuzione.

Le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma graduata da 25,00 € a 500,00 € per il cui accertamento e irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla legge del 24/11/1981 n. 689 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni ed è assoggettata alle sue norme procedurali.

In conformità dell'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24.11.1981 n. 689, la Giunta Comunale determinerà l'ammontare delle somme da pagare in misura ridotta per ogni violazione prevista dal presente Regolamento Comunale.

ART. 17 – NORME TRANSITORIE

Le attività in possesso dell'autorizzazione di cui agli art. 86 e 88 del TULPS, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono esentate dal rispetto dei requisiti previsti dall'art. 11. Nel caso di ampliamento di superficie o trasferimento di sede di tali attività, o in tutti i casi in cui si renda necessaria una nuova autorizzazione, i locali dovranno rispettare i requisiti previsti dall'art. 11, ivi compreso il rispetto delle della distanza minima di 500 mt dai siti sensibili.

Le sale giochi e gli esercizi già abilitati alla detenzione di apparecchi da gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art 6.

Il presente regolamento non si applica alle sale gioco temporanee installate in occasione di sagre, feste paesane, luna park, autorizzate ai sensi dell'art. 69 del TULPS.

ART. 18 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, purché compatibili.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Ai sensi della'rt. 70, comma 3, della Statuto, il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.